



Comune di Montescudo – Monte Colombo
Provincia di Rimini



ORDINANZA DEL SINDACO
N. 3 del 27/03/2021

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE ED IL CONTROLLO DELL'INFESTAZIONE DA TRAUMATOCAMPA PITYOCAMPA (PROCESSIONARIA DEL PINO) NEL TERRITORIO COMUNALE DI MONTESCUDO-MONTE COLOMBO - DISPOSIZIONI URGENTI E CAUTELE PER LA PREVENZIONE DEI DANNI ALLA SALUTE DI PERSONE E ANIMALI - OBBLIGHI E SANZIONI

IL SINDACO

RILEVATO che il territorio comunale di Montescudo-Monte Colombo è soggetto a una considerevole infestazione di "Processionaria del Pino" (Traumatocampa Pityocampa);

CONSIDERATO che la Traumatocampa pityocampa è un lepidottero defogliatore che attacca i pini, in particolare il pino nero e il pino silvestre, le cui larve che inducono defogliazioni talvolta accentuate delle piante sulle quali compiono il loro sviluppo e che le infestazioni si caratterizzano spesso con fluttuazioni graduali delle popolazioni, il cui culmine si manifesta ogni 5-7 anni, a seconda delle condizioni ambientali e che inoltre le larve di Traumatocampa pityocampa sono dotate di peli urticanti, i quali le rendono pericolose per le persone e gli animali soprattutto nel momento in cui fuoriescono da nidi invernali;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 1 del Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, la lotta contro la Processionaria del Pino è obbligatoria nelle aree in cui la presenza dell'insetto minaccia seriamente la produzione o la sopravvivenza della popolazione arborea;

RITENUTO necessario disporre accorgimenti e obblighi in capo ai soggetti proprietari delle piante soggette a possibili infestazioni nonché norme comportamentali utili ad evitare il contatto con i peli urticanti delle larve in fase di pre imbozzolamento al suolo (processione) al fine di dare attuazione alla normativa ministeriale con apposito provvedimento atto a proseguire la difesa della popolazione arborea interessata e (piante di pino, larice e cedro), al fine di contenere la proliferazione della processionaria nel territorio comunale e prioritariamente nei luoghi vicini a strutture particolari quali le scuole, case protette, giardini pubblici, ecc., dove il rischio per la salute può risultare prevalente rispetto a quello fitosanitario;

CONSIDERATO che i bruchi di processionaria del pino possono provocare, negli animali e nell'uomo, gravi reazioni allergiche e infiammatorie (irritazioni cutanee e oculari, eritemi alle mucose e alle vie respiratorie), e che tali manifestazioni possono verificarsi anche senza il contatto con il corpo dei bruchi (i peli urticanti possono staccarsi ed essere trasportati dal vento);

TENUTO CONTO che il Comune di Montescudo-Monte Colombo ha previsto i necessari interventi per la lotta alla "Processionaria del Pino", relativamente alle piante insistenti in aree pubbliche o in proprietà comunali o private direttamente attestanti su spazi pubblici sensibili (trattamenti preventivi mediante endoterapia o rimozione e distruzione dei nidi);

RITENUTO opportuno che i medesimi interventi siano effettuati anche sulle piante insistenti entro proprietà private, al fine di non vanificare gli interventi comunali di cui sopra per prevenire rischi per la salute delle persone e degli animali;

RITENUTO, altresì, opportuno intervenire con piani di lotta, quali:

- da dicembre a gennaio: endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal Ministero della Salute su piante ove l'asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi quali:
 - presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili dalla piattaforma come parchi e giardini con terra,
 - presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti;
- da febbraio a marzo: rimozione meccanica dove possibile ed efficacemente praticabile (e non si è effettuato un intervento di endoterapia) effettuare l'asportazione dei nidi con piattaforma aerea e immediata distruzione delle tele dei nidi;

DATO ATTO che ai sensi dell'art. 4 del succitato Decreto Ministeriale 30 ottobre 2007, per prevenire i rischi per la salute delle persone o degli animali eventuali interventi di profilassi possono essere disposti dall'Autorità Sanitaria competente;

RITENUTO di adottare adeguate misure per la prevenzione dei disagi della cittadinanza e per la tutela della salute e dell'ambiente e per salvaguardare il patrimonio arboreo del Comune;

VISTO l'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689;

ORDINA

A tutti i proprietari pubblici e privati di aree verdi ed incolte, agli amministratori condominiali e a tutti coloro che hanno l'effettiva disponibilità di piante *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus pinaster*, Cedri e conifere in genere, con presenza di nidi di "*Processionaria del Pino*" (*Traumatocampa Pityocampa*):

- a) di effettuare tutte le opportune verifiche ed ispezioni e gli interventi indicati sugli alberi a dimora nelle loro proprietà; dette verifiche dovranno essere effettuate con attenzione sulle specie degli alberi soggetti all'attacco degli infestanti: tutte le specie di pino, in particolare *Pinus Pinea*, *Pinus Nigra*, *Pinus Sylvestris*, *Pinus* e sulla specie del Larice e del Cedro;
- b) di provvedere con continuità dal mese di novembre al mese di febbraio di ogni anno alla asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati; i nidi devono essere chiusi accuratamente in appositi sacchi di materiale plastico al fine di evitare la dispersione in aria di parti pericolose per la salute umana; tali sacchetti, sempre ben chiusi, dovranno successivamente essere gettati solo ed esclusivamente negli appositi cassonetti per la raccolta dei rifiuti indifferenziati;
- c) di intervenire immediatamente, a propria cura e spese, all'asportazione meccanica mediante taglio dei rami infestati da nidi e alla relativa distribuzione con il fuoco, (i nidi si presentano normalmente in forma di grossi bozzoli cotonosi all'interno pieni di larve);
- d) di intervenire sulle piante infestate con personale adeguatamente protetto e con la massima cautela al fine di evitare ogni contatto con i peli urticanti delle larve;
- e) ove l'asportazione meccanica delle sacche non è praticabile per motivi tecnici ed operativi (quali: presenza di traffico veicolare sulle strade alberate che non consentono l'agevole e sicuro uso della piattaforma, presenza di piante in terreni impraticabili della piattaforma come parchi e giardini con terra, presenza di piante molto alte e/o fortemente infestate con rischio di difficile taglio di tutti i nidi presenti), intervenire con trattamenti di endoterapia con prodotti opportunamente registrati dal Ministero della Salute;

- f) di effettuare gli interventi prima che le larve abbandonino il nido, scendendo al suolo in processione per interrarsi nei luoghi più soleggiati e caldi;
- g) da marzo ad aprile di effettuare nel periodo di pre-imbozzolamento (fase in cui le larve scendono dai bozzoli in processione per re-imbozzolarsi in zone calde a terra) la raccolta delle larve a terra con pale e badili e la distruzione in sicurezza utilizzando ogni precauzione per scongiurare ogni possibile diffusione o contatto con i peli urticanti.

DISPONE

Che il controllo dell'osservanza delle suddette prescrizioni sia affidato al Corpo di Polizia municipale dell'Unione della Valconca, ai competenti Organi Sanitari addetti alla vigilanza, ai Carabinieri Forestali e a tutte le Forze dell'Ordine.

È FATTO DIVIETO

Il deposito delle ramaglie con nidi di processionarie nei contenitori dell'organico e presso le isole ecologiche e nei cassonetti delle ramaglie.

Il trattamento con insetticidi nei confronti delle larve che abbandonano il nido e scendono al suolo per interrarsi. Questi trattamenti, dannosi per l'ambiente, non impedirebbero infatti la dispersione dei peli urticanti e quindi il possibile danno alle persone

AVVERTE

- che in caso di inottemperanza alla presente ordinanza sarà applicata una sanzione amministrativa da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, così come disposto dal comma 1 dell'art. 16 della Legge n. 689/1981;
- che in caso di accertata infrazione gli Organi preposti al controllo sono tenuti a verificare l'avvenuta bonifica del sito con l'ottemperanza a quanto sopra disposto, con l'avvertenza che in caso di inerzia gli stessi Organi di controllo dovranno segnalare all'Area Lavori Pubblici il perdurare dell'inottemperanza al fine dell'adozione dei successivi provvedimenti coattivi;
- che eventuali danni a persone e cose, derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento, saranno a carico degli inadempienti che ne risponderanno in via civile, penale e amministrativa; ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso il presente provvedimento è ammesso, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al T.A.R. dell'Emilia Romagna ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di notificazione;

INVITA

la cittadinanza:

- a segnalare la presenza dei nidi sulle piante esistenti sul suolo pubblico e privato, contattando gli appositi uffici comunali, in modo da controllare la diffusione dell'infestazione: telefonare ai numeri 0541-864059 - 0541 864060.
- non toccare i nidi invernali oppure le larve mature, né trattenersi e non condurre animali domestici sotto alle piante infestate o nelle loro vicinanze;

RENDE NOTO

- che il funzionario comunale Responsabile del presente procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990 è il geom. Gabriele Gaviani – Responsabile dell'Ufficio LL.PP. del Comune di Montescudo-Monte Colombo, con sede in Piazza Malatesta n. 14 presso la municipalità di Montescudo;

- che avverso la presente ordinanza, salvo ricorso semplice da indirizzare all'Autorità emanante, è ammesso il al T.A.R. dell'Emilia Romagna o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi entro il rispettivo termine di legge di 60 giorni o di 120 giorni, decorrenti dalla notifica della presente;

DISPONE

- di incaricare per la verifica del rispetto degli adempimenti previsti nella presente ordinanza: l'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'Azienda AUSL di Rimini, il Comando Carabinieri di Rimini presso la Stazione Carabinieri di Montescudo, il Corpo di Polizia Municipale dell'Unione della Valconca e il Gruppo Carabinieri Forestale;
- che la presente ordinanza sia notificata a:
 - Comando della Polizia Municipale dell'Unione della Valconca poliziamunicipale.unionevalconca@pec.it
 - Stazione Carabinieri di Montescudo trn31615@pec.carabinieri.it
 - Azienda AUSL – U.O. Igiene e Sanità Pubblica pec.auslrn@legalmail.it
 - Gruppo Carabinieri Forestale di Morciano di Romagna frn43002@pec.carabinieri.it
 - Provincia di Rimini pec@pec.provincia.rimini.it
 - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco com.rimini@cert.vigilfuoco.it
- che la presente ordinanza sia pubblicata:
 - sul sito web del Comune di Montescudo-Monte Colombo
 - all'Albo Pretorio on line del Comune di Montescudo-Monte Colombo
 - mediante affissione nei punti informativi (bacheche) del Comune di Montescudo-Monte Colombo;
 - mediante pieghevole da distribuire ad ogni esercizio pubblico e/o ufficio pubblico / privato di pubblico accesso.

Montescudo – Monte Colombo, 27/03/2021

Il Sindaco

CASTELLARI ELENA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.)